

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense


Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

COINCIDENZE!!!

Durante l'incontro formativo in tema di mediazione conciliativa, organizzato dalla nostra associazione, ricordo di aver introdotto il convegno sostenendo che se il legislatore avesse realmente voluto sollecitare la cultura della conciliazione, invece di introdurre una procedura obbligatoria che per la sua estensione a vaste materie di contenzioso e per il costo, sembra avere,

avv. Angelo Galante (Segue a pag. 5)



SPECIALIZZAZIONI PER L'AVVOCATO TRA REGOLAMENTO DEL CNF E RIFORMA

Di recente il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 'Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista', che entrerà in vigore il 30 giugno 2011, con possibilità di revisione entro un anno. Il predetto regolamento è atto a disciplinare le modalità per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista ed il suo mantenimento. Esso individua 11 aree di specialità: diritto di famiglia, dei minori delle persone; Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; Diritto commerciale; Diritto del Lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; Diritto industriale; diritto della concorrenza; Diritto tributario; Diritto amministrativo; Diritto della navigazione; diritto penale. Il provvedimento in parola è stato battezzato dal presidente Guido Alpa, quale strumento per garantire l'interesse pubblico e tutelare il cittadino, tuttavia, sebbene non possa che condividersi il fatto che un sistema di specializzazione sia utile ad un'avvocatura qualificata, d'altro canto, mettendo sotto lente di ingrandimento il regolamento in parola, non può tacersi che esso presenta numerosi punti ciechi, sia di natura formale che sostanziale.

Sotto il primo profilo è doveroso rilevare come il normale ambito di competenza del CNF sia quello afferente la materia deontologica, non anche l'individuazione di figure professionali innovative, riservata allo Stato. Il CNF sarebbe dunque sfornito della necessaria potestà di intervento in subiecta materia. Tanto è stato portato all'attenzione del Tar del Lazio da ben 45 avvocati, iscritti all'Albo

di Roma, tutti appena eletti Delegati al XXX Congresso Nazionale Forense. I Giudici, su accordo delle parti, hanno deciso di fissare al prossimo gennaio la discussione nel merito. Gli intraprendenti colleghi hanno ritenuto illegittimo il regolamento di cui trattasi, per il motivo innanzi detto ed hanno taciuto lo stesso di essere "lesivo per l'affidamento che potrebbe crearsi nella collettività circa una maggiore specializzazione asseritamente posseduta dai professionisti".

Certamente anche questa seconda osservazione, nel merito del provvedimento adottato, non può che essere condivisa. Il regolamento di cui si discorre appare inidoneo a garantire una corretta informazione per il pubblico, idoneo, invece, ad alterare quelle che sono le regole di un mercato di libera concorrenza, con prescrizioni vessatorie per l'avvocato, a vantaggio di pochi, su cui sembra essere stato tarato. Più in particolare, nel regolamento si prevede che i requisiti per poter conseguire il titolo di avvocato specialista, in non più di due aree di specialità sono: aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno sei anni, aver frequentato per almeno un biennio (duecento ore) una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal CNF, aver sostenuto con esito positivo un esame scritto ed orale presso il CNF (artt. 5 e 7). Ed ancora, si prevede che gli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno 20 anni potranno conseguire il titolo di specialista,

Emanuela Galati (Segue a pagina 3)

SOMMARIO

Approfondimenti

Crisi aziendale: e' legittimo lo scostamento dai parametri del settore

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO pag.2

Giustizia Elettronica

avv. ENZO NAPOLITANO

pag 5

Nota del presidente AFL

avv. ALBERTO SANSONETTI

pag.6

Sentenze

avv. ENZO NAPOLITANO

pag.6

Approfondimenti

CRISI AZIENDALE: E' LEGITTIMO LO SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI DEL SETTORE

È NULLO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DEI REDDITI DI UN'AZIENDA IN CRISI, CON CONTABILITÀ REGOLARE, FONDATA SUL SOLO SCOSTAMENTO FRA LA PERCENTUALE DI RICARICO APPLICATA E QUELLA MEDIAMENTE RICONTRATA NEL SETTORE DI APPARTENZA DEL CONTRIBUENTE

IL CASO

La fattispecie scaturisce dalla notifica di un avviso di accertamento ad un'azienda napoletana che, in una fase di crisi economica, aveva applicato delle medie di ricarico inferiori a quelle di settore.

Ciò ha generato un contenzioso con il Fisco, il quale col suddetto avviso, ha paventato la violazione dell'art. 39 primo comma, lett. d), con evasione di ricavi per circa 40 milioni determinati sulla base di una percentuale di ricarico del costo del venduto nella misura del 60% desunta dalla situazione della categoria economia del contribuente.

Nei due giudizi di merito venivano accolte le tesi difensive, in particolare la CTR Campania ha osservato che l'accertamento in questione era illegittimo in quanto non si fondava su circostanze gravi, precise e concordanti, specie per la mancanza di rilievi di sorta sulla regolarità ed attendibilità della contabilità tenuta dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell' Economia e delle Finanze sostengono, in sede di ricorso per cassazione, che la percentuale di ricarico del 60% era quella risultante per le aziende del ramo degli studi di settore e che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a tali parametri integra di per sé una fattispecie di presunzioni gravi, precise e concordanti, che riversa sul contribuente la prova della erroneità dell'accertamento.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando il pregresso, nonché il costante orientamento in tema di percentuali di ricarico.

IL COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Commentando la sentenza n. 19136/2010 si può notare come la Corte di Cassazione afferma un concetto già espresso dalla medesima, ovvero che le medie di settore non possono costituire un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto da provare, essendo le stesse frutto di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei.

Le medie quindi risultano di per sé inidonee ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, occorre che risulti qualche elemento ulteriore, tra cui:

l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore tali da incidere sull'attendibilità complessiva della dichiarazione;

-la sussistenza, in riferimento alla situazione specifica del contribuente, di circostanze gravi, precise e concordanti.

I giudici forniscono quindi degli spunti di riflessione riguardo la corretta applicazione delle stime generate dagli studi di settore nell'ambito dell'azione di accertamento e controllo.


In primo luogo vi è da dire che l'art. 10 della L. n. 146 /1998 definisce le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento escludendone l'applicabilità per tutti quei contribuenti che, durante il periodo d'imposta preso in esame, si siano trovati in un periodo di non normale

svolgimento della propria attività.

Definito l'ambito degli studi si debbono delineare i contorni dell'accertamento.

Gli studi rappresentano uno strumento presuntivo di determinazione di ricavi e compensi, non sono uno strumento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realtà.

Gli stessi rappresentano una presunzione che può essere posta a base di avvisi di accertamento, ma quanto al loro valore presuntivo, la Corte chiarisce che in presenza di scritture contabili formalmente corrette i dati medi di settore si qualificano come



semplici elementi indiziari.

Da soli gli studi non sono in grado di supportare un accertamento induttivo, l'ufficio deve motivare l'accertamento in relazione alla adattabilità e congruità delle risultanze degli studi con riferimento alla specifica situazione del contribuente.

Le presunzioni scaturenti dall'applicazione degli studi non esonerano l'Ufficio dall'obbligo di

Studio Legale Leo (segue a pagina 4)

SPECIALIZZAZIONI PER L'AVVOCATO TRA REGOLAMENTO DEL CNF E RIFORMA

(segue da pagina 1)

mediante un mero colloquio sostenuto con il CNF, previa esibizione di titoli e documenti (art. 13). Tanto comporta un ingiustificato e grave trattamento sperequativo in favore dell'avvocato anziano, che diviene specializzato con sistema quasi automatico, in danno del più giovane. A ciò si aggiunga che, per poter mantenere il titolo così acquisito, pena la revoca da parte del CNF, occorrerà un aggiornamento specialistico, che si sostanzia nel conseguimento, in un triennio, di 120 crediti formativi (di cui 30 per singolo anno) nell'area di specializzazione (artt. 6 e 12), oltre all'osservanza delle altre regole sull'aggiornamento professionale. Ebbene, il suddetto sistema per conseguire il titolo di avvocato specialista appare dilatare eccessivamente i poteri di controllo del CNF sugli iscritti all'Albo.

D'altro canto, detto penetrante potere di controllo del CNF, anche in ordine al mantenimento del titolo così penosamente acquisito, rende oneroso e vessatorio il sistema per l'acquisizione e la permanenza del titolo di avvocato specialista. In buona sostanza, solo l'avvocato titolare e/o socio di uno studio di grandi dimensioni e che si avvale della collaborazione di vari professionisti, potrà avere tempo e modo per il conseguimento del titolo e il mantenimento dello stesso, dedicandosi alla frequenza di scuole e corsi impegnativi, sotto ogni profilo. Da qui l'affermazione che il regolamento sarebbe tarato sulle necessità di pochi colleghi, in danno degli altri, che rappresentano la maggioranza. Né il predetto rilievo critico può essere superato dall'osservazione che il conseguimento della specializzazione è facoltativo e non obbligatorio, poichè il regolamento così come cristallizzato, rimesso squisitamente alla discrezionalità del CNF, porterà ad alterare i principi di libera concorrenza, creando figli e figliastri tra gli esercenti la professione forense, senza garantire meritocrazia, né corretta informazione per l'utenza. Il regolamento in parola appare partorito per pochi professionisti, titolari di realtà di studi di grandi dimensioni, i quali eroderanno, ancor di più, le prerogative dei piccoli studi tradizionali, che rappresentano la maggioranza nella nostra realtà, specie nelle aree geografiche del Sud, in cui il sovraffollamento di iscritti e la realtà economica precaria inibiscono il nascere di studi associati di grandi dimensioni. Basti pensare che in Puglia e Campania vi sono 5 avvocati ogni mille abitanti e in Calabria 5,9 avvocati per mille abitanti, a fronte del Piemonte con un numero di avvocati inferiore a due professionisti ogni mille abitanti (La Previdenza Forense n. 2, maggio-agosto 2010 pag. 146) .

Altro punto critico del regolamento de quo è rappresentato dalle difficoltà di articularlo con gli art. 17 e 17 bis del Codice

Deontologico Forense, concernenti le 'informazioni sull'attività professionale' e modalità dell'informazione medesima, soprattutto sotto il profilo della indicazione dell' esercizio 'dell'attività prevalente'. Lo stesso CNF non ha mancato di osservare nella 'Relazione di accompagnamento al testo del regolamento sulle specializzazioni' (pag 2) come occorra valutare una revisione degli artt. 17 e 17 bis in parola, al fine di evitare confusioni e ambiguità tra spendita del titolo di specialista e l' indicazione dell'attività svolta in prevalenza dal professionista . Un'ultima osservazione va fatta sul rischio che l'avvocato non specialista, accettando di patrocinare una causa in cui non ha conseguito la relativa specializzazione, possa più facilmente incappare nelle maglie della responsabilità ex art. 2236 c.c.



Non è difficile immaginare come potrebbe configurarsi più agevolmente la 'colpa grave' se il professionista non possa vantare una precisa specializzazione nella materia in cui ha prestato assistenza.

Ad oggi, il tema delle specializzazioni è oggetto, altresì, del disegno di legge n. 1198-A, già approvato dal Senato della Repubblica il 23.11.2010 e concernente la 'riforma dell'ordinamento forense'. Il predetto disegno dedica l'art. 8 alla disciplina per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, risolvendo in nuce , ove dovesse essere approvato anche alla Camera, il problema della carenza di potere da parte del CNF, a pronunciarsi in materia di specializzazione forense, demandata alla sola legge dello Stato, come innanzi già argomentato. Ebbene, a ben vedere, il testo approvato dal Senato ricalca in larga parte quanto già previsto dal regolamento emanato dal C.N.F., elargendo qualche prescrizione più indulgente per il professionista, che intenda conseguire il titolo di specialista. Il disegno di legge di cui trattasi riconosce la possibilità per gli avvocati di "ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia , previo parere del CNF.". Il predetto regolamento dovrà individuare percorsi formativi di durata almeno biennale, ma per un totale di almeno centocinquanta ore complessive (in luogo delle duecento previste dal regolamento del C.N.F.). Si prevede, poi, che ai suddetti percorsi di formazione possano accedere gli avvocati che abbiano maturato una anzianità di

(segue a pagina 4)

SPECIALIZZAZIONI PER L'AVVOCATO TRA REGOLAMENTO DEL CNF E RIFORMA

(segue da pagina 3)

iscrizione di almeno un anno (il regolamento del C.N.F. prescrive un'anzianità minima di sei anni). Al termine dell'iter formativo il professionista dovrà sostenere un esame di specializzazione presso il C.N.F., il cui esito positivo è condizione per l'ottenimento del titolo. Il disegno di legge de quo contempla anche la comminazione di sanzioni, per l'uso indebito dei titoli di specializzazione. Il medesimo progetto di legge prescrive l'obbligo di uno specifico aggiornamento nella materia per cui si è conseguita la specializzazione, più in particolare impone la frequenza di corsi annuali di ben almeno cinquanta ore, pena la revoca, a cura del C.N.F., del titolo conseguito. Vengono dispensati dall'obbligo di frequentare i percorsi formativi quei professionisti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino iscritti all'albo da almeno dieci anni, i quali potranno fregiarsi del titolo di specialista , solo previo superamento dell'esame, da sostenersi dinanzi ala C.N.F. Appare così, solo in parte, mitigato l'automatismo con cui gli avvocati 'anziani, giusta regolamento del C.N.F. possono conseguire la specializzazione, il requisito di anzianità richiesto passa, infatti, da venti a dieci anni di iscrizione all'albo e il semplice colloquio, funzionale a conseguire il titolo, viene sostituito con il superamento dell'esame dinanzi al C.N.F.

Come già anticipato, il testo approvato al Senato è stato trasmesso alla Camera dei Deputati in data 24.11.2010 ma, alla luce della attuale crisi politica di incerta evoluzione, non è sicuro che abbia buon esito, con conseguente permanenza del Regolamento sulla specializzazione forense adottato dal C.N.F. Sia nel caso dell'uno che dell'altro provvedimento, l'auspicio è che possano essere rivisitati in modo da garantire il diritto ad una corretta informazione da parte dell'utenza, senza gravare eccessivamente il professionista di adempimenti che appaiono alquanto vessatori.

avv. Emanuela Galati

CRISI AZIENDALE: E' LEGITTIMO LO SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI DEL SETTORE

(segue da pagina 2)

specificare gli elementi di incoerenza o incongruità rilevati.

Lo scostamento dalle medie di settore non può qualificarsi presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..

L'art. 62-sexies del D.Lgs 331/1993, convertito con modificazioni, dalla L. 427/1993, rappresenta l'unica

norma di riferimento

in tema di accertamento da studi di settore e ne condiziona l'impiego al preventivo riscontro di una "grave incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i

corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi".

Per cui una volta che l'ufficio accerta che vi è uno scostamento dagli studi, non può automaticamente procedere all'accertamento ma deve dimostrare, preventivamente e con valide motivazioni, che esiste una "grave incongruenza" ed una volta accertato questo procedere ad accertamento fondandolo su altre presunzioni.

Si può quindi affermare che, in presenza di una contabilità attendibile, la possibilità per l'Ufficio di emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposta a condizioni molto precise e rigorose.

La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo (art. 39, comma 1, lett. d)) qualora la contabilità

stessa possa considerarsi inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza e buon senso.

In tali casi è possibile dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, la esistenza di maggior reddito, spostando l'onere della prova a carico del contribuente.

..... una volta che l'ufficio accerta che vi è uno scostamento dagli studi, non può automaticamente procedere all'accertamento ma deve dimostrare , preventivamente e con valide motivazioni, che esiste una "grave incongruenza"

In dottrina, peraltro, vi è stato chi ha mosso alcune riserve sulla scelta operata dal legislatore di collocare la previsione dell'art. 62-sexies nel primo comma dell'art. 39 lett. d) essendo più giusto e naturale inserire gli studi nell'ambito di un accertamento di natura induttivo - extracontabile (art. 39 comma secondo D.P.R. 600/73).

Nel caso in esame la Suprema Corte rigetta il ricorso in quanto non rileva, né nella sentenza impugnata né nel ricorso, alcun elemento ulteriore rispetto al dato dello scostamento fra la percentuale di ricarico media del settore e quella risultante dai dati contabili dichiarati dalla Società, né ha rilevato abnormità o irragionevolezza in tale scostamento.

Studio legale tributario Leo

L'editoriale del Segretario
COINCIDENZE!!!

(segue da pag. 1)

piuttosto, un carattere deflattivo e presenta evidenti dubbi di incostituzionalità, avrebbe potuto, per esempio, rendere obbligatoria una proposta di soluzione transattiva da formulare tramite l'avvocato prima di introdurre il giudizio, cui collegare, poi, in sede di ripartizione delle spese di causa, gli effetti già introdotti con la recente riforma dell'art. 91 CPC, che, in buona sostanza, sposta il criterio di addebito dal principio di soccombenza a quello di responsabilità di colui che ha dato causa alla lite giudiziaria (per esempio la parte che sia pur vincitrice non ha accettato l'offerta conforme alla decisione); avrebbe, inoltre, potuto obbligare il Giudice a formulare una sua proposta conciliativa alla prima udienza, obbligandolo a studiare la causa fin dall'inizio e mettendo le parti in condizioni di valutare seriamente la opportunità di accogliere o meno tale proposta, che, evidentemente, pur non vincolante, nemmeno per il Giudice, ne esprime, tuttavia, un primo orientamento, il cui peso, cui confrontare le rispettive pretese e tesi giuridiche delle parti, è di ovvia rilevanza.

Ebbene, il "collegato lavoro" emanato con legge 4.11.10 n.183, ha modificato l'art. 420 comma 1) del CPC, proprio in tal senso, ovvero obbligando il Giudice, benchè non sanzionato, a formulare una sua proposta transattiva, evidentemente correlata all'applicazione dell'art. 91 CPC in tema di ripartizione delle spese.

Questa scelta legislativa mi conforta non solo perchè conferma che la mia osservazione non era campata in aria, ma anche perchè segna una seria traccia sulla quale far scorrere una vera cultura della conciliazione.

avv.angelo galante

GIUSTIZIA ELETTRONICA



ABIFor e-justice 2010

Primo Incontro internazionale per lo sviluppo della giustizia elettronica

Roma, 12-13 ottobre 2010
 Sede ABI - Piazza del Gesù, 49

Il 12 e 13 ottobre si è tenuto in Roma il Primo Incontro Internazionale per la Giustizia Elettronica. Si è parlato di Processo Telematico Civile e Penale, di relazioni fra la Giustizia telematica e l'organizzazione giudiziaria in generale, dalle cancellerie ai servizi ausiliari, alla formazione ed agli strumenti tecnologici.

Sapete che ha promosso questa importante iniziativa? ABI-Formazione, come dire le banche. E' un male, questo? Certamente no, non lo è in linea di principio, considerato che sembra ormai un disco rotto ripetere quanto nefaste per l'economia del nostro paese siano le gravissime disfunzioni del nostro sistema giudiziario. Ed è perciò comprensibile che il sistema bancario muova le sue leve per fare la sua parte dibattendo tempi capaci di muoversi in direzione di una migliore funzionalità del sistema giustizia.

Ma certo non è bene che queste iniziative – che appaiono di marca culturale ma che poi, nella sostanza, sono programmatiche e funzionali ad indirizzare il novum tecnologico – vedano poco (o, comunque, svogliatamente) partecipi avvocatura e magistratura.

Avvocati e magistrati, che sono la cerniera di raccordo fra i cittadini e la funzione giudiziaria, dovrebbero essere avanguardia nella sollecitazione attuativa dell'ingresso e della diffusione delle nuove tecnologie nelle aule di giustizia e nelle cancellerie. Invece appaiono complessivamente indifferenti – quando non addirittura neghittosi – ai gravissimi ritardi attuativi non solo e non tanto del processo civile telematico (pct) istituito col DPR 123/2001 (siamo al genetliaco decennale) ma anche alla messa a regime di modeste innovazioni come la posta elettronica certificata, ormai indicata col semplice acronimo PEC, istituita con la legge 16/2003, disciplinata, quanto alle modalità di utilizzo, col DPR 68/2005, resa obbligatoria per noi avvocati – al pari degli altri liberi professionisti – col D.L. 185/2008 convertito in legge con la l. 2/2009 (ricordate? venimmo tutti "garbatamente" terrorizzati con minacciate comminatorie se non l'avessimo adottata entro e non oltre il 29/11/09).

Ci venne spiegato che a partire da quella data sarebbero stati rivoluzionati i rapporti con la pubblica amministrazione, perchè ogni p.a. avrebbe avuto un suo "luogo virtuale" in cui poter depositare, da casa propria o dal proprio studio od ufficio, tramite la PEC per l'appunto, istanze, missive, ricorsi, comunicazioni, documenti ecc. E che quindi sarebbe stato enorme il vantaggio in termini di tempi risparmiati, disagi eliminati (le file, gli orari di sportello, gli spostamenti fisici da un ufficio all'altro, ecc.).

Ebbene, siamo prossimi ad un anno trascorso da allora e siamo ancora in alto mare!

Si pensi che alle cancellerie delle curie giudiziarie del nostro distretto, o quanto meno del nostro circondario, la PEC non è stata ancora attribuita (pare manchi il relativo

(segue a pagina 6)

GIUSTIZIA ELETTRONICA

(Segue da pagina 5)

regolamento d'attuazione della legge), e ciò impedisce di far partire quella modesta prassi virtuosa delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai difensori (non solo per il civile ma anche per il penale), che di tante "carte" sgraverebbero non solo le cancellerie stesse ma anche l'UNEP. Con intuibile, immediato e duplice effetto positivo della deflazione del sovraccarico di lavoro delle notificazioni cartacee e del diffondersi dell'uso delle tecnologie da parte di quanti, avvocati compresi, non vi accedono tanto ... che bisogno c'è?

Ed invece c'è bisogno, perché più si diffonde l'uso delle tecnologie nella prassi giudiziaria e più si restringono gli spazi di chi, nelle pieghe dell'esistente consolidato trova caldo rifugio, come ad esempio qualche magistrato (parliamo sempre di sporadiche eccezioni, beninteso) che si ostina a scrivere le sentenze a mano, perché ...non sa scrivere al computer e nessuna legge può obbligarlo ad imparare. E deposita la minuta in cancelleria così da risultare egli tempestivo nel deposito e scaricando l'inevitabile ulteriore ritardo per la pubblicazione della sentenza alla cancelleria che purtroppo si vede sovraccaricata dell'ulteriore compito di "dattilografia", cui dovrà seguire la necessaria "collazione" prima della stesura definitiva – anche questa, ovviamente, ancora e sempre a cura della cancelleria, che poi dovrà restituirla ancora una volta al magistrato per la firma, prima della pubblicazione. Un andirivieni ed un carico di lavoro che aggiungono, al già lungo tempo del processo per arrivare alla decisione, altri due mesi almeno. Questo "vezzo" della scrittura a penna

non è certo un fatto commendevole per un magistrato, che si mostra in tal modo restio e neghittoso ad impiegare, di sua iniziativa e per senso del dovere - che non può non comprendere anche le prassi virtuose fuori da obblighi codificati per dare il proprio contributo personale ad una pur minima velocizzazione dei procedimenti - poche ore per imparare ad usare un semplice programma di scrittura elettronica (sono software ormai facilitati al punto da essere alla portata di qualunque persona alfabetizzata) per annullare quei quattro passaggi arcaici (deposito della minuta, dattilografia dell'ausiliario, collazione, dattilografia definitiva) ed i tempi lunghi, ed il carico di lavoro, che ne derivano.

Una nota conclusiva: il "calligrafo", con l'entrata in vigore del pct, non ci sarà più! Il processo telematico a regime prevede che ai magistrati verrà fatto obbligo di depositare il provvedimento in forma e con firma digitale, così che il sistema, in automatico, non solo attuerà in tempo reale i successivi passaggi per la pubblicazione e per le comunicazioni ai difensori (tramite la PEC), ma monitorerà il rispetto dei termini di deposito, quanti provvedimenti sono ancora pendenti in fase di decisione ed, infine, i carichi di lavoro con i ritmi di smaltimento.

Ma questo solo quando sarà entrato in vigore ed andato a regime il processo telematico. Ma ... entrerà mai in vigore? Oppure le forze luddiste insofferenti a quell'efficienza monitorata da un computer faranno resistenza per conservare lo status quo?

avv. Enzo Napolitano

Nota del Presidente dell'AFL

REGISTRO PRATICANTI: Niente tassa di iscrizione per il primo anno

Nessuna tassa di concessione governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all'esercizio della professione forense. Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero. A chiarirlo è l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 103/e del 11 ottobre scorso: il provvedimento precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare la professione forense.

avv. Alberto Sansonetti

SENTENZE

Il TAR Lombardia (n. 7064/2010) ha statuito che, in sede di liquidazione dei compensi dovuti all'avvocato per l'attività spiegata in regime di gratuito patrocinio, vanno applicate le tariffe forensi vigenti (ancorché con la riduzione dimidiaria degli onorari) restando inapplicabile il c.d. decreto Bersani.

Questa interessante pronuncia va letta in combinato con due altrettanto interessanti sentenze della Cassazione (la n. 13452/2010 del 28/04/2010 e la n. 21289/2010 del 22/09/2010) che, pur trattando due distinte fattispecie, la prima in tema di cause cumulative e la seconda in tema di cause di "facile trattazione", hanno entrambe affermato e ribadito che al giudice è consentito operare le riduzioni degli onorari, anche al di sotto dei minimi, – ma sempre con specifica motivazione – ma non anche la riduzione dei diritti e delle spese, che restano sempre e comunque "irriducibili", salvi beninteso casi di erronea applicazione tariffaria (ad esempio di uno scaglione di valore superiore a quello applicabile) o di voci di diritti o di spese che, dall'esame degli atti risultino non dovute.

avv. Enzo Napolitano